

AGEVOLAZIONI

Al via la compensazione del credito formazione 4.0

di **Debora Reverberi**

Con la [risoluzione 6/E/2019 del 17.01.2019](#) l'Agenzia delle entrate ha istituito il **codice tributo per la compensazione, nel modello F24, del credito formazione 4.0**, agevolazione spettante alle imprese che abbiano effettuato nel periodo d'imposta successivo al 31.12.2017 o effettuino nel periodo d'imposta successivo al 31.12.2018 spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".

In particolare le **disposizioni applicative contenute nell'articolo 5 D.M. 04.05.2018** prevedono le seguenti modalità di utilizzo del credito in compensazione:

- presentando il modello F24 che espone il credito **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- **nei limiti dell'importo massimo annuo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto** dell'operazione di versamento;
- **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento** delle spese ammissibili;
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione** previsti dall'articolo 6, **D.M. 04.05.2018**.

È dunque da ora possibile, per le imprese che hanno sostenuto spese di formazione 4.0 ammissibili *ex lege* nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e previo adempimento degli obblighi di certificazione, **beneficiare del credito spettante tramite compensazione nel modello F24** col seguente codice tributo:

"6897" denominato *"credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018"*.

Il modello F24 andrà compilato come di seguito esposto, **con indicazione nella colonna "anno di riferimento" dell'anno di effettivo sostenimento delle spese**.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	stazione/regione/ prov./mesò ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		6897		2018		6 0 0 0 0 0	
IMPOSTE DIRETTE - IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					B	6 0 0 0 0 0	SALDO (A-B)
							- 6 0 0 0 0 0

Ai soli effetti dell'individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d'imposta, **le spese relative all'obbligo di certificazione contabile**, che per le **imprese non soggette a revisione** legale dei conti sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo pari al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, **si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile**.

Si rammenta che l'agevolazione in oggetto, introdotta per il periodo d'imposta successivo a quello in essere al 31.12.2017 dall'[articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2018**), integrato dalle disposizioni applicative contenute nel **D.M. 04.05.2018** pubblicato in G.U. n. 143 del 22.06.2018 e nella relazione illustrativa, **è stata prorogata con modifiche a tutto il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018** dall'[articolo 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2019**).

Trattasi di un **credito d'imposta configurabile come un regime di aiuti alla formazione e inquadrabile tra le agevolazioni del "Piano Nazionale Impresa 4.0"**, il cui obiettivo principale consiste **nell'accrescere le competenze del personale dipendente** coinvolto nei processi di creazione del valore.

Le principali differenze tra la disciplina agevolativa applicabile al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e a quello in corso al 31.12.2018 sono di seguito schematizzate:

	Formazione 4.0 periodo successivo a quello in corso al 31.12.2017	Formazione 4.0 periodo successivo a quello in corso al 31.12.2018
Limite massimo annuale	€ 300.000,00	- piccole e medie imprese € 300.000,00 - grandi imprese € 200.000,00
Entità del credito	40% spese ammissibili sostenute	- piccole imprese 50% spese ammissibili sostenute - medie imprese 40% spese ammissibili sostenute - grandi imprese 30% spese ammissibili sostenute

La **dimensione d'impresa** è definita in base all'**allegato I al Regolamento (UE) 651/2014**: **In sostanza, la proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2019 introduce una misura agevolativa modulata in relazione alla dimensione d'impresa, con un effetto maggiormente premiale sulle piccole e medie imprese** rispetto al periodo d'imposta precedente.

Dimensione d'impresa	Effettivi: numero persone occupate (ULA)	Soglie finanziarie: fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo
Piccola impresa	Meno di 50	Non superiore a euro 10 milioni
Media impresa	Meno di 250	Fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni Totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni
Grande impresa	250 o più	Fatturato annuo uguale o superiore a euro 50 milioni Totale di bilancio annuo uguale o superiore a euro 43 milioni

la **certificazione contabile del soggetto incaricato della revisione legale dei conti** o da un revisore legale/società di revisione legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa; Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta sono previsti i seguenti **obblighi formali e documentali**:

- la **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, compresi i **registri nominativi di svolgimento delle attività formative** sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal formatore esterno;
- una **relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione** svolte, a cura del dipendente docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione o dal formatore esterno;
- l'**inserimento** del credito e dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- l'**impegno formale dell'impresa ad investire in formazione 4.0 assunto nel contratto collettivo aziendale o territoriale**;
- la **dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ai discenti** circa l'effettiva partecipazione, l'apprendimento ed il consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali previsti.

La [circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018](#), elaborata d'intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto delle **semplificazioni agli obblighi formali e documentali** da applicarsi nell'ambito di attività formativa configurata **all'interno di un gruppo societario attraverso un progetto unitario con la compartecipazione di dipendenti di imprese diverse**.

Per tali gruppi societari è possibile:

- redigere un **unico progetto formativo unitario di gruppo**;
- predisporre un **unico registro didattico** dove indicare, accanto ad ogni partecipante, l'impresa di appartenenza.

La dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti deve invece essere redatta per ciascuna società del gruppo.



Seminario di specializzazione
PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI
Scopri le sedi in programmazione >